

## PARTE GENERALE

### 1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

OLIO LEVANTE S.R.L. (di seguito indicata anche come “**OLIO LEVANTE**” o la “**Società**”) ha sede legale ad Andria (BT), Via Barletta 238.

L'inizio della storia della Società può farsi risalire a più di un secolo fa quando, nel 1902, la famiglia Cassetta avviò ad Andria, in Puglia, l'attività di molitura delle olive, ottenendo un olio che subito si impose all'attenzione dei consumatori per l'eccellenza e l'equilibrio del gusto, per la fragranza dei profumi e per l'armonia dei sapori.

Nel corso degli anni all'attività di molitura si è via via affiancata, fino a diventare il core business della Società, l'attività di confezionamento di tutti i tipi di olio, caratterizzata da un costante sviluppo tecnologico e un'elevata automazione.

La Società ha ancora al proprio interno un frantoio, attraverso cui continua l'attività di molitura di olive provenienti sia dai terreni di proprietà della famiglia Cassetta, sia da un numero selezionato di produttori agricoli, per la produzione di un olio extravergine di altissima gamma. Ciò a riprova della comunione inscindibile fra passione per la tradizione e attenzione all'innovazione tecnologica che ha sempre contraddistinto, nel corso della sua storia, l'attività di OLIO LEVANTE.

La Società è oggi presente in Italia e in oltre 70 paesi all'estero, confezionando e commercializzando olio extravergine di oliva (DOP, biologico e convenzionale) e altri oli alimentari sfusi o confezionati, a marchio proprio e a marchio altrui, anche per conto di catene della grande distribuzione organizzata, con una particolare attenzione alla selezione dei fornitori della materia prima e alle garanzie di qualità della stessa.

Lo stabilimento della Società è dotato di macchinari all'avanguardia e si compone di 8 linee di confezionamento automatizzate, che consentono di offrire sul mercato, nazionale ed internazionale, più di duecento tipologie di prodotti confezionati in vetro, plastica, lattina o sfusi in cisterna.

Un tassello fondamentale del processo produttivo è l'adozione di una gestione qualitativa meticolosa in ogni segmento della catena di produzione. All'interno della struttura, vi è un laboratorio di analisi dove esperti del settore seguono attentamente ogni passaggio della trasformazione del prodotto, dalla scelta accurata delle materie prime fino alla verifica finale degli imballaggi. Attraverso controlli periodici, sia sul piano analitico che sensoriale, OLIO LEVANTE riesce ad assicurare standard di qualità elevati e costanti nel tempo.

Ciò è testimoniato dalle varie certificazioni ottenute dalla Società nel corso degli anni, che vanno dalla Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22005:2008 alla

KOSHER CERTIFICATION ed altre certificazioni alimentari (quali BRC, IFS, HALAL, Vegan), alla certificazione AEO e rating di legalità.

Vi è poi un'attenzione concreta alla sostenibilità ambientale, che si riflette sia nella produzione di un olio evo biologico, esente da pesticidi, sia nell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. In particolare, l'intero processo di produzione e di confezionamento è alimentato da un sistema di pannelli fotovoltaici installati su oltre l'80% della superficie aziendale.

Il personale è formato con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e al riciclo dei residui di lavorazione durante l'intero processo di produzione e confezionamento. In quest'ottica, OLIO LEVANTE reintroduce le acque reflue di vegetazione, risultato della separazione della parte liquida e solida nella fase di produzione olio "decanter", nel ciclo produttivo sotto forma di fertilizzanti naturali nei suoli agricoli. Il nocciolino/sansa disidratato ottenuto nella stessa fase viene riutilizzato come combustibile per le caldaie che alimentano il frantoio, e per la parte eccedente viene venduto ad industrie specializzate nella trasformazione. Nel 2024 la Società ha redatto il primo bilancio di sostenibilità.

OLIO LEVANTE è amministrata da un Amministratore Unico che ha anche la legale rappresentanza della Società; vi è poi un preposto, nella figura della Sig.ra Giovina Cassetta. Il capitale sociale è di 1.000.000 di Euro, interamente versato, ed è suddiviso tra i quattro fratelli Cassetta.

Il controllo contabile e l'attività di revisione sono affidati ad un Sindaco Unico.

La Società può attualmente contare su circa 40 dipendenti e su una rete di agenti e collaboratori che distribuiscono i prodotti in moltissimi paesi del mondo.

## **2. IL QUADRO NORMATIVO**

### **2.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito anche, il "**Decreto**") è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici delle Comunità Europee e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Con l'approvazione del Decreto si è introdotto anche nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di determinati reati espressamente previsti dal Decreto stesso.

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella personale dei soggetti agenti, viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui dipende l'illecito 231, e per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati medesimi.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, le società sono responsabili dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- **da soggetti in posizione apicale**, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti stessi;

- **da soggetti sottoposti**, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati (tipicamente, dipendenti e collaboratori della società).

La società non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## **2.2 I reati previsti dal Decreto**

L'**elencazione dei reati** previsti dal Decreto è tassativa ed è stata via via integrata nel corso degli anni, come di seguito specificato:

**2001:** reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, art. 24 Decreto; concussione e corruzione, art. 25);

**2001:** reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis);

**2002:** reati societari (art. 25-ter)

**2003:** reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)

**2005:** reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

**2006:** reati transnazionali, ai sensi della legge n. 146 del 2006

**2006:** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

**2007:** reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)

**2008:** reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, Art. 25-septies Decreto)

**2008:** delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

**2009:** delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

**2009:** reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis)

**2009:** delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

**2009:** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

**2009:** reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

**2011:** reati ambientali (art. 25 - undecies)

**2012:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies)

**2012:** reato di corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi della legge 190/2012 (art. 25-ter).

**2016:** reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a)

**2017:** reato di “immigrazione clandestina” (L. 161/2017 – art. 25-duodecies)

**2017:** reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635 – bis)

**2017:** reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 604 bis, comma 3 c.p. (art. 25-terdecies).

**2019:** reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. (art. 25, come modificato dalla legge 9/10/2019, n. 3).

**2019:** frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies, introdotto dall’art. 5 L. 3/5/2019 n. 39).

**2019:** Reati Tributari (L. 157/2019 - Art. 25-quinquesdecies co. 1).

**2020:** Reati Tributari (D.Lgs.75/2020 - Art. 25-quinquesdecies co. 1-bis).

**2020:** Reati di frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 co. 1 e 2-bis).

**2020:** Reati di peculato e abuso d’ufficio (D.Lgs. 75/2020 – Art. 25 comma 1).

**2020:** Reati di contrabbando (D.Lgs. 75/2020; D.Lgs.141 del 26/9/2024 - Art. 25-sexiesdecies).

**2021:** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

**2022:** Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

**2023:** Delitti di trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1) e delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge 137/2023 e art. 24 D.Lgs 231/2001).

**2023:** Reati in materia di tutela del “made in Italy” (Legge 206/2023 e art. 25-bis 1 D.Lgs

231/2001)

**2023:** Delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge 137/2023 e art. 24 D.Lgs. 231/2001)

**2023 -2024:** Delitti di trasferimento fraudolento di valori (L. 137/2023 – Art. 25- octies 1)

**2024:** Delitto di estorsione informatica (L. 28/6/2024 n. 90, art. 629 comma 3 c.p. e art. 24-bis D. Lgs. 231/2001)

**2024:** Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p., L. 8/8/2024, n. 112, art. 25 D. Lgs. 231/2001).

La società risponde anche ove i delitti sopra descritti si arrestino allo stadio del tentativo, nel qual caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando che la responsabilità non è configurabile ove l'ente si attivi ed impedisca in concreto la commissione del reato.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, inoltre, l'ente risponde anche se i reati contemplati dal Decreto sono commessi all'estero.

### **2.3 Le sanzioni in capo alle società**

Le sanzioni previste a carico delle società a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono sia di natura pecuniaria che interdittiva.

In particolare, se viene accertata la responsabilità della società, viene sempre applicata una sanzione pecuniaria, calcolata per quote; il numero delle quote è stabilito dal giudice sulla base della condotta tenuta dall'ente e varia da un minimo di cento ad un massimo di mille, mentre il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549: la sanzione pecuniaria in concreto applicabile va quindi da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000.

Possono inoltre essere applicate anche sanzioni di natura interdittiva (anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni) e segnatamente:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive, di durata compresa tra tre mesi e due anni, sono applicate a condizione che:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in

questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

E' infine sempre prevista la confisca del prezzo o profitto del reato.

#### **2.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono espressamente previste forme di esonero da responsabilità per la società, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (soggetti apicali)**, vi è una presunzione di responsabilità in capo a quest'ultimo, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo di vigilanza.

Quando invece il reato viene commesso **da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo (soggetti sottoposti)** l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In entrambi i casi, quindi, condizione necessaria affinché l'ente possa andare esente da responsabilità in caso di commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di uno dei reati

considerati dal Decreto, è l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2.5 Le caratteristiche del Modello**

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre quali sono le caratteristiche che devono presentare i modelli di organizzazione e di gestione per essere considerati idonei a prevenire i reati considerati dal Decreto; in particolare, tali modelli devono:

- individuare le Aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2.6 In particolare: il cosiddetto Whistleblowing**

L'art. 6 del Decreto contiene anche la disciplina in materia di Whistleblowing, disponendo che il Modello deve prevedere appositi canali di segnalazione interna per consentire ai dipendenti, collaboratori e soggetti apicali della Società, di effettuare denunce di violazioni del Modello medesimo e comunque di condotte lesive dell'integrità dell'ente.

Tale normativa, introdotta dalla Legge 30/11/2017, n. 179, è stata in parte modificata dal D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, secondo la nuova normativa, gli enti del settore privato devono attivare, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali competenti, propri canali di **segnalazione interna** che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza

dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La disciplina in parola vieta l'adozione di atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano le predette violazioni, quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la mancata promozione, il mutamento di funzioni o di luogo o orario di lavoro etc. Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito e l'ANAC è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

OLIO LEVANTE ha istituito i propri canali di segnalazione delle violazioni, adottando una procedura specifica ed un software apposito, condividendo il tutto con le rappresentanze sindacali, come richiesto dalla normativa vigente.

La Parte Speciale del Modello prevede inoltre specifiche sanzioni disciplinari a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, ultima parte del Decreto.

### **3. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, ulteriore condizione essenziale affinché il sistema di controlli adottato dalla Società abbia efficacia scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente, è l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche che un organismo di vigilanza deve avere per svolgere le funzioni ad esso affidate sono:

- l'autonomia ed indipendenza dai vertici dell'ente (l'OdV non può quindi essere coinvolto nella gestione operativa dell'attività sociale e deve poter disporre di una linea di report diretta nei confronti dell'organo gestorio);
- la professionalità dei propri membri;
- la continuità di azione.

La scelta della Società è stata quindi quella di istituire al proprio interno un organismo *ad hoc*, indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi 3.2 e ss.. A tale organismo si applicherà la disciplina prescritta al paragrafo 3.1.

#### **3.1 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV**



#### a. Composizione

La composizione dell'OdV può essere mono o plurisoggettiva, a discrezione dell'Organo Amministrativo; in caso di OdV plurisoggettivo, lo stesso deve essere formato da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri, interni ed esterni all'organizzazione della Società. I membri dell'OdV devono essere in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, devono essere scelti fra esperti in materia legale, contabile, di sicurezza sul lavoro, ed eventualmente anche fra i consiglieri dell'ente privi di deleghe operative. Tali figure, in ogni caso, dovranno essere selezionate in modo tale da garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dai vertici aziendali dell'OdV stesso, inteso nel suo complesso.

#### b) Nomina

La nomina dei componenti dell'OdV spetta all'Organo Amministrativo della Società che determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico si intende coincidente con la durata in carica dell'organo che ha nominato l'OdV, mentre sarà pari a tre anni se l'Organo Amministrativo è nominato a tempo indeterminato. In ogni caso l'OdV scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dall'Organo Amministrativo della Società.

I membri dell'OdV sono rieleggibili e possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico loro affidato, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; il Presidente dell'OdV dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo provvederà alla nomina dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV, o per il diverso periodo di tempo stabilito in sede di nomina.

Spetta sempre all'Organo Amministrativo individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina. Lo stesso organo Amministrativo metterà altresì annualmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale all'organo gestorio.

#### c. Ineleggibilità e decadenza

E' causa di ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV, ovvero di decadenza dall'incarico già conferito, l'emissione di sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Sono altresì cause di ineleggibilità o decadenza dall'incarico di membro dell'OdV una situazione di conflitto di interesse con la Società, ovvero l'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro). E' infine causa di decadenza l'aver svolto le funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza in un ente che sia stato condannato (anche con sentenza non definitiva, ovvero ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ove lo stesso sia stato commesso nel periodo in cui il soggetto ricopriva l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV provvederà senza indugio ad informarne l'Organo Amministrativo, cui spetterà di procedere alla sua sostituzione. L'Organo Amministrativo potrà anche revocare l'incarico al componente dell'OdV che abbia commesso un grave inadempimento alle relative funzioni

### **3.2 Le attività di controllo dell'OdV: compiti e poteri**

Le riunioni dell'OdV si tengono di regola presso la sede della Società, con cadenza almeno trimestrale; l'OdV può eseguire ispezioni, anche a sorpresa, sia presso la società che presso eventuali sedi distaccate.

L'OdV ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo alla Società l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali.

All'OdV sono affidati, in particolare, i seguenti poteri:

- rapportarsi con la Società (anche attraverso apposite riunioni con l'organo gestorio e con i responsabili delle funzioni interessate) per l'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- eseguire idonei controlli al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio;
- in caso di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le relative

indagini interne; a tal fine l'OdV può accedere liberamente a tutte le aree e i documenti della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- controllare la produzione e la regolare archiviazione della documentazione prevista nelle procedure interne;
- prendere contatti con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (ai fini ad esempio della formazione del personale, dell'adozione di provvedimenti disciplinari, della definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);
- proporre alla direzione aziendale iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- fornire ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni del Modello e sulla loro corretta attuazione;
- proporre all'organo amministrativo la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;
- verificare le necessità di aggiornamento del Modello, a seguito di modifiche normative o dell'organizzazione aziendale, e darne tempestiva comunicazione alla Società.

L'OdV ha infine il compito di assoggettare il Modello a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001. L'OdV sarà libero di stabilire le modalità di svolgimento di tali verifiche.

L'OdV dovrà inoltre procedere, anche mediante controlli a campione, a verificare l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'OdV dovrà infine monitorare costantemente la realtà normativa e le evoluzioni dell'organizzazione aziendale, al fine di verificare l'impatto di tali evoluzioni o di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

### **3.3 Segnalazioni e obblighi informativi**

#### **a. Trasmissione della documentazione per l'attuazione del Modello**

I Destinatari dovranno trasmettere all'OdV tutta la documentazione richiesta dall'Organismo o prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione - anche proveniente da terzi - attinente l'attuazione del Modello.

#### **b. Segnalazioni di violazioni del Modello da parte di esponenti dell'ente o di terzi**

I Destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o comunque in violazione del Modello o del Codice Etico della Società, attraverso il canale Whistleblowing di cui al paragrafo 2.6. Qualora il soggetto individuato dalla Società come gestore del canale Whistleblowing sia soggetto diverso dall'OdV, a quest'ultimo dovrà essere comunicato dal gestore, nel rispetto dei principi di riservatezza del segnalante dettati dalla normativa in materia, il ricevimento di segnalazioni relative a possibili violazioni del Modello o del Codice Etico.

#### c. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi nei confronti dei dipendenti, amministratori o collaboratori della Società che abbiano ad oggetto reati previsti dal Decreto;
- le notizie in merito alla richiesta ed utilizzo da parte della Società di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti che possano anche astrattamente configurare una violazione del Modello, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredati dalle relative motivazioni;

#### d. Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Ferma l'istituzione del canale Whistleblowing per le segnalazioni di cui sub b), le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse all'OdV attraverso un apposito indirizzo e-mail e dovranno essere trattate nel rispetto della riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei contenuti della segnalazione (fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria).

### **3.4 Linee di report**

L'OdV dovrà riferire all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo (ove presente) in

merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i predetti organi:

- un rapporto scritto annuale relativo all'attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello per sopravvenute modifiche normative, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie (quali, ad esempio, l'emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, ecc.).

L'Organo Amministrativo della Società e l'Organo di Controllo potranno convocare in ogni momento l'OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell'attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta di un incontro ai predetti organi, ove nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte di essi. In ogni caso, sarà previsto lo svolgimento di almeno una riunione all'anno fra l'OdV e l'Organo di Controllo per condividere i risultati delle attività di verifica svolte nel corso dell'esercizio e le eventuali criticità rilevate.

L'OdV dovrà verbalizzare per iscritto le attività di verifica di volta in volta poste in essere; i verbali devono essere conservati agli atti dell'Organismo stesso, a disposizione per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.